



**COMUNE DI RIBORDONE  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 8 del 27/01/2023**

OGGETTO: TRIBUTI- DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

L'anno **2023**, addì **ventisette**, del mese di **gennaio**, alle ore **nove, trenta**, in Ribordone nel Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
BELLARDO GIOLI GUIDO	Sindaco	X	
POLLA MATTIOT LUCA	Vice Sindaco	X in videoconferenza	
CHIANTEL PERONO MARIA TERESA	Consigliere	X	
FASANA LINA	Consigliere		X
DONETTI DONTIN RENZO	Consigliere	X	
MACCARIO GIOVANNI	Consigliere		X
DONETTI DONTIN MARISA	Consigliere	X	
ANTONELLI VITTORIO	Consigliere		X
FERRINO IVANO	Consigliere		X
TERZO LORENZO	Consigliere	X	
	<b>Totale</b>	6	4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Giuseppe Costantino

Assume la Presidenza il Sig. BELLARDO GIOLI GUIDO, in qualità di Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 8 del 27/01/2023

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che ad opera dell'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all' IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e dunque ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto previsto con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI - con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per il Comune di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati erano assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima - dell'1,06 per cento di cui al comma 754 - fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 aveva chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU sarebbe dovuto decorrere dall'anno d'imposta 2021;

CONSIDERATO che, ad oggi, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal succitato comma 756 non ha ancora visto la luce e che altresì non è pertanto disponibile detto prospetto di cui al comma 757;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 dovrebbe formare, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale, ma che non essendo attualmente ancora emanato il citato Decreto, si provvede ad approvare le aliquote IMU 2023 confermando quelle del 2022 in attesa di conoscere le fattispecie che verranno individuate con il decreto di cui al comma 756;

VALUTATO che a seguito dell'emanazione del Decreto suddetto si opererà la selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il medesimo Decreto e si provvederà, se necessario, a modificare le aliquote IMU approvate col presente provvedimento, mantenendo il principio della sostanziale invarianza di gettito;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente; RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I.;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO che con deliberazione di C.C.15 del 12/06/2020 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) istituita con Legge n. 160 del 27/12/2019;

ATTESO che con deliberazione di G.C. n. 23 del 10/07/2020 si è provveduto alla designazione del Funzionario Responsabile per le connesse attività organizzative e gestionali della nuova imposta I.M.U. (Imposta Municipale Propria) di cui alla Legge n. 160 del 30/12/2019 e per le attività di reclamo e mediazione riferite alla medesima imposta;

CONSIDERATO indispensabile provvedere alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2023;

RIMARCATO che il Decreto Ministeriale di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 decorrente dal 2021, non è ancora stato emanato, nelle more si procede all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023, confermando le aliquote approvate e applicate per l'anno 2022, riassunte nella Tabella Allegato "A", di seguito riportata, dando atto che a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale che approva il prospetto per la diversificazione delle aliquote si provvederà con separato atto all'approvazione secondo i criteri dettati dal Decreto in oggetto;

RILEVATO che:

- il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 296/06 e s.m.i. prevede che: "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione";
- ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00, così come novellato dall'art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio;

CONSIDERATO che l'approvazione delle aliquote e detrazioni del tributo IMU è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della Legge 160/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 21/12/2022 "Approvazione dello schema di DUP Semplificato per l'esercizio finanziario 2023/2025" ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 21/12/2022 "Approvazione dello schema di Bilancio per l'esercizio finanziario 2023/2025";

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese,

con il seguente esito:

- Presenti: n.6;   Votanti: n.6 ;   Voti favorevoli: n.6;   Astenuiti n.= ;   Contrari n.= ;

e pertanto con voti n.6 favorevoli

## DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare per l'anno 2023, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019, nel rispetto della vigente disciplina in materia di cui alla Legge 160 del 27/12/2019, le aliquote e detrazioni IMU da applicare per l'anno 2023, confermando le aliquote approvate e applicate per l'anno 2022, così come riassunte nella tabella Allegato " A" al presente atto;
3. di dare atto che il livello tariffario così stabilito determina una previsione di gettito complessivo di competenza del Comune di Ribordone stimato in € 105.000,00 e risulta necessario ai fini del rispetto dell'equilibrio del Bilancio di previsione 2023 - 2025 dell'Ente;
4. di dare atto che le presenti tariffe hanno effetto dal 1 gennaio 2023;
5. di stabilire che a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019 si opererà la selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il medesimo Decreto e si provvederà, se necessario, a modificare le aliquote IMU approvate col presente provvedimento, mantenendo il principio della sostanziale invarianza di gettito;
6. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi della vigente normativa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento dell'atto sull'apposito Portale, secondo quanto disposto dal decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021.

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

- Presenti: n. 6; Votanti: n.6 ; Voti favorevoli: n. 6 ; Astenuti n.= ; Contrari n.= ;  
e pertanto con voti n. 6 favorevoli

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>a</sup> del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

**TIPOLOGIA IMMOBILE**

Abitazione principale

Abitazione principale di lusso

Fabbricati strumentali rurali

Beni merce

Terreni agricoli

Fabbricati gruppo D

Altri immobili

**ALIQUOTA**

esente

5 per mille

zero per mille

zero per mille

esenti

10,6 per mille

8,6 per mille

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
BELLARDO GIOLI GUIDO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Dr. Giuseppe Costantino

---